



# Comune di Castiglione Messer Raimondo Provincia di Teramo

**ORDINANZA DEL 27-06-2017**

**N.63 DEL REG. GEN.  
N.60 DELL'UFF. POL. MUNICIPALE**

<b>OGGETTO:</b>	ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE: CAPANNONE AD USO AGRICOLO - PRORIETA' DI ROCCO VALERIA
-----------------	---

## IL SINDACO

### Premesso che:

- com'è noto, purtroppo, eventi sismici dal 24/08/2016 hanno causato ingentissimi danni a persone, abitazioni e strutture produttive (sia pubbliche che private) in tutto il centro Italia, ivi compreso il nostro Comune;
- la gravità della situazione ha determinato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di Ordinanza in base all'art. 5 della L. n. 225/1992;
- non bastasse, un'eccezionale nevicata iniziata nella serata del 15 gennaio 2017 e scosse telluriche verificatesi il 18 gennaio 2017 (con sciame che tuttora perdura), hanno prodotto un ulteriore aggravamento dello stato calamitoso;

### Tenuto conto che:

- l'art. 2, comma 1, lett. c) della L. n. 225/1992 stabilisce che ai fini dell'attività di protezione civile si intendono come calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;
- l'art. 3 della stessa L. n. 225/1992 stabilisce che:
  - a) sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2 (comma 1);
  - b) il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza (comma 4);
  - c) il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita (comma 5);
  - d) le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio (comma 6);
- l'art. 5, comma 1 della L. n. 225/1992 prevede che, al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti;
- l'art. 16 della medesima L. n. 225/1992 stabilisce:
  - a) al comma 3, che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile e che al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale;
  - b) al comma 4, che quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli autorità comunale di protezione civile;
- l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità

pubblica e la sicurezza urbana; i provvedimenti di cui al medesimo comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

- la stessa disposizione, al comma 7 stabilisce che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi;

- l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

**Vista** la scheda di intervento n. **6400/1 del 16-05-2017** del CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO – Comando Provinciale di Teramo – SCHEDA STATISTICA – RAPPORTO INTERVENTO – con la quale si riferiva del sopralluogo effettuato c/o un capannone agricolo sito nella F.ne Appignano di Castiglione Messer Raimondo – proprietà Di Rocco Valeria - acclarata al **Prot. Gen. in data 27-06-2017 con il n. 3192**, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale ed alla quale si fa ogni e più ampio riferimento ed, in particolare, le relative conclusioni in ordine ai provvedimenti ritenuti più idonei ai fini della prevenzione e del ripristino;

#### **Considerato, pertanto, che:**

- sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente;

- in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela dell'incolumità pubblica mediante provvedimenti finalizzati ad assicurare piena garanzia agli interessi pubblici che, in ragione della situazione di emergenza, non potrebbero essere protetti in modo adeguato ricorrendo alla via ordinaria;

- tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

**Tenuto conto che** per la particolare urgenza di procedere, non è stata data formale comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo al/ai soggetto/i destinatario /i dello stesso, il/i quale/i comunque è/sono stato/i informato/i verbalmente della situazione verificata e della conseguente esigenza di provvedere;

**Visto** l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

**Visto** l'art. 16 del d.P.R. n. 66/1981;

**Visto** l'art. 7 della L. n. 241/1990;

#### **ORDINA**

**► per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, al/ai soggetto/i indicato/i nella precitata scheda di intervento - allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale ed alla quale si fa ogni e più ampio riferimento - di ottemperare tempestivamente, in relazione alla propria competenza, a quanto previsto nella medesima e, nelle more, di procedere cautelativamente a:**

- vietare la fruibilità de capannone agricolo oggetto del sopralluogo.

#### **STABILISCE/DISPONE**

**► che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua notifica al / ai soggetto/i interessato/i - intimato/i e sino al ripristino delle condizioni di sicurezza, fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonchè fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;**

#### **DEMANDA**

**► al Servizio di polizia Municipale / Locale di verificare l'avvenuta esecuzione del presente atto/provvedimento, nei termini da esso previsti;**

#### **AVVISA**

**► Che resta onere dei proprietari la conservazione del bene finalizzata ad evitare un ulteriore aggravamento dello stato di danno;**

**► che la mancata esecuzione da parte del /dei soggetto/i intimato/i comporta, oltre all'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'articolo 650 del codice penale, l'esecuzione d'ufficio a spese del/dei soggetto/i inadempiente/i;**

#### **INFORMA**

► che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto / provvedimento è il Sig. CATULINI Mario;

**INFORMA, INOLTRE**

► che contro il presente provvedimento può essere proposto:

● ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Teramo entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

● ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

**E DISPONE**

► che la presente ordinanza:

● sia notificata a mezzo di messo comunale al/ai soggetto/ interessato/i - intimato/i;

● sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché sia affissa in formato sintetico nella zona/e interessata/e;

● sia comunicata a:

- **UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE** /// SEDE
- **UFFICIO TECNICO COMUNALE** /// SEDE
- **PREFETTURA** - Ufficio Protezione Civile /// TERAMO
- **QUESTURA** /// TERAMO
- **COMANDO PROVINCIALE VV.FF.** /// TERAMO
- **COMANDO STAZIONE DEI CARABINIERI** /// BISENTI (TE)

Il Sindaco  
Giuseppe D'ERCOLE

=====  
**Pubblicazione:**

In data odierna, Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.).

Castiglione M.R., li \_\_\_\_\_

IL RESP/LE DEL SERVIZIO  
Marino BELISARIO